



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 14F/2015

T.F 3/2016

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente

Avv. Cristiano Novazio

Componente est.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In merito all'atto di deferimento adottato in data 12 gennaio 2016 ai sensi dell'art. 53 comma 5 Regolamento di Giustizia dal Sostituto Procuratore Avv. Francesco Siccardi nei confronti del Sig. Giancarlo Bersanetti

FATTO

Con ricorso del 12 gennaio 2016 il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Francesco Siccardi, deferiva il tesserato Sig. Giancarlo Bersanetti per aver lo stesso, in data 17 ottobre 2015, aggredito e ferito il Sig. Gianfranco Franco Demichelis presso il Circolo Golf Druento, con l'aggravante di cui all'art. 18 b) del Regolamento di Giustizia.

Conseguentemente, il Sostituto Procuratore chiedeva a codesto Tribunale di infliggere al tesserato Bersanetti la squalifica dalle competizioni per un periodo di 18 (diciotto) mesi. Nel ricorso veniva esplicitata la dinamica dei fatti che viene qui sinteticamente riportata: *“a causa del fatto che una pallina colpita dal sig. Demichelis e deviata tra l'altro da una bocchetta di irrigazione è atterrata nei pressi del sig. Bersanetti, questi ha dato in escandescenza. Non pago delle scuse e spiegazioni fornite, essendosi sentito apostrofare con la parola “stupido” (peraltro, a quanto sembra, dubitativamente, per indicare se aveva o meno capito la spiegazione) ha violentemente colpito con una mazza sulla testa G. Franco Demichelis procurandogli una ferita lacero contusa alla testa con abbondante fuoriuscita di sangue...”*.

Nel corso dell'istruttoria espletata dal Sostituto Procuratore, entrambe le parti coinvolte provvedevano a fornire la propria descrizione dei fatti, attraverso dichiarazioni scritte, allegare all'atto di deferimento.

Il Sostituto Procuratore evidenziava nel ricorso che l'evento dannoso non si era consumato nell'ambito di attività sportiva di rilevanza federale; rilevava altresì che il danneggiato, con email del 14 novembre 2015, indirizzata al Comitato Regionale Piemontese della Federgolf, agli atti del presente procedimento, aveva richiesto

espressamente, tramite il proprio legale, l'intervento degli Organi di Giustizia federale. Stante il mancato esercizio da parte del sig. Bersanetti della facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio, veniva dato seguito al procedimento disciplinare dinanzi al Tribunale Federale e il Presidente, con provvedimento del 19 gennaio 2016, fissava udienza per il giorno 19 febbraio 2016 ore 15,30.

L'incolpato non faceva pervenire memorie scritte.

All'udienza del 19 febbraio 2016, il Tribunale, constatata la mancanza della prova di avvenuta ricezione da parte della Procura Federale del provvedimento di fissazione di udienza, disponeva un rinvio alla data del 18 marzo 2016 ore 15,30.

All'udienza del 18 marzo 2016 compariva il Procuratore Federale, Avv. Paolo Berruti, che insisteva per l'accoglimento delle conclusioni del deferimento, richiedendo la sanzione della radiazione. Il Tribunale Federale si riservava.

In data 14 aprile 2016, il Tribunale Federale, a scioglimento della riserva, ritenendo necessario e preliminare acquisire dal Consiglio Federale un'interpretazione autentica dell'art. 63 dello Statuto comma 3 lett. a), sospendeva il procedimento disciplinare e formulava, con separata istanza, il seguente quesito: "Dica il Consiglio Federale se l'art. 63 dello Statuto FIG co. 3 lett. a) nella parte in cui prevede che *“l'intervento degli Organi di Giustizia degli affiliati e degli aggregati rimane precluso quando sia attivato l'intervento degli organi di giustizia federali”* possa essere interpretato nel senso di consentire - in una fase antecedente all'instaurazione di un procedimento disciplinare avanti agli Organi di Giustizia dell'affiliato - anche al soggetto danneggiato da una condotta violenta addebitata all'incolpato di attivare, direttamente e con le modalità adottate nel caso di specie, gli Organi di Giustizia Federale, in deroga alle ordinarie forme di attivazione del procedimento disciplinare avanti al Tribunale Federale, previste dell'art. 52 del Regolamento di Giustizia".

Nella riunione del 28 aprile 2016, il Consiglio Federale interpretava l'art.63, comma 3, lett. a) dello Statuto Federale nel senso di ritenere che *“la preclusione nei confronti dell'intervento degli Organi di Giustizia degli affiliati e degli aggregati opera quando sia attivata la giustizia federale da qualunque soggetto legittimato e quindi protetto dall'ordinamento federale. A chiarimento tuttavia si specifica che la norma statutaria dell'art. 63 comma 1 lett. a) – prima parte – non vale ad estendere la competenza per materia della giustizia federale, che deve intendersi limitata a quanto previsto dal Regolamento di Giustizia e dalle altre norme eventualmente applicabili”*.

Il Tribunale Federale, acquisito il parere del Consiglio Federale in data 12 maggio 2016, ritiene di poter decidere il procedimento.

MOTIVI

Il ricorso del Sostituto Procuratore non è meritevole di accoglimento.

Preliminarmente, il Tribunale Federale è tenuto ad interrogarsi sulla sua *potestas iudicandi* rispetto al caso di specie e ciò sotto due distinti profili.

Sotto il primo aspetto, il Tribunale osserva – come peraltro indicato in ricorso – che l'evento dannoso non si è consumato nell'ambito di attività sportiva federale.

L'art. 2.2. del Regolamento di Giustizia prevede che *“per scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva si intende ogni violazione di*

norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico...".

La norma circoscrive la rilevanza di tale condotta (nel caso di specie aggravata dalla violenza) attraverso l'inciso "durante lo svolgimento dell'attività sportiva". Al riguardo, se è vero che il termine attività sportiva può essere inteso in astratto in senso ampio, è altrettanto vero che tale concetto vada interpretato alla luce delle funzioni proprie degli Organi di Giustizia federali che sono quelle di escludere, tramite la sanzione della squalifica, il soggetto colpevole dal diritto di svolgere appunto "attività sportiva" nell'ambito della FIG (cfr. art. 14.1. punto 2 Reg. Giustizia), intendendosi con tale locuzione il complesso delle gare, competizioni, campionati e manifestazioni a carattere agonistico risultante dal calendario nazionale federale (cfr. art. 2.3. Reg. Giustizia).

Come si può notare, il riferimento specifico al profilo agonistico viene collegato esplicitamente alle gare di rilevanza federale, ragion per cui l'inciso "in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico" non può che riferirsi a situazioni connesse a fatti occorsi durante la gara.

Ne deriva quindi l'inapplicabilità della suddetta norma al caso in esame, caratterizzato dal fatto, ritenuto pacifico, che l'aggressione subita dal Signor Demichelis da parte del Signor Bersanetti sia occorsa al di fuori di un contesto di gara e in un ambito non agonistico, nella specie un giro di campo tra amici.

Sotto il secondo profilo, dall'esame degli atti, è emerso che il danneggiato, nell'immediatezza del fatto, abbia richiesto, tramite email indirizzata alla Federazione Golf Comitato Regionale Piemontese, l'intervento degli Organi di Giustizia federale.

Tale peculiare circostanza ha indotto il Tribunale a chiedere un'interpretazione autentica dell'art. 63 dello Statuto che disciplina la ripartizione di competenze tra Giustizia domestica degli affiliati e Giustizia federale.

All'art. 63 dello Statuto FIG co. 3 lett. a) infatti si prevede che *"l'intervento degli Organi di Giustizia degli affiliati e degli aggregati rimane precluso quando sia attivato l'intervento degli organi di giustizia federali ovvero esista formale richiesta per quest'ultimo intervento da parte del tesserato federale inquisito o della Procura federale al momento dell'avvio del procedimento disciplinare davanti agli organi di giustizia dell'affiliato o dell'aggregato d'appartenenza"*.

La norma è alquanto chiara nel prevedere, senza che siano necessari ulteriori accertamenti, il radicamento della competenza degli Organi di Giustizia federale al ricorrere di alcune circostanze.

Se la seconda parte della norma, riferendosi al momento in cui il procedimento disciplinare avanti agli Organi di Giustizia di Circolo è già stato attivato, riserva solo al tesserato inquisito e alla Procura Federale la facoltà di chiedere l'intervento della giustizia federale, la prima parte della norma non contiene alcuna specificazione riguardo ai soggetti che potrebbero sollecitare, in deroga all'ordinaria ripartizione di competenza, l'intervento degli Organi di Giustizia federale.

Pertanto, considerato che non poteva a priori escludersi che tale facoltà di attivazione potesse essere attribuita, nell'immediatezza del fatto e prima di un procedimento disciplinare avanti alla Giustizia dell'affiliato, anche al soggetto danneggiato da una

condotta violenta, codesto Tribunale si è posto l'interrogativo, risolto dal Consiglio Federale, se ed eventualmente con quali forme fosse attribuito al soggetto danneggiato di ricorrere alla Giustizia federale per la trattazione di casi di competenza della Giustizia domestica di Circolo.

Sul punto, il Consiglio Federale si è espresso nel senso di ritenere, da un lato, che la Giustizia federale possa essere attivata da qualsivoglia soggetto titolare di una situazione protetta dall'ordinamento, tra cui il tesserato che incorra in un'altrui condotta violenta; tuttavia, precisa ancora il Consiglio, tale possibilità incontra dei limiti in quanto non può derogare ai normali criteri di ripartizione delle competenze e non può quindi riguardare casi che, per materia, sono esclusi dalla sfera di intervento della Giustizia federale, come il caso che ci occupa.

Tale assorbente analisi preliminare preclude ogni esame di merito.

Tuttavia, vista l'eccezionalità dei fatti, codesto Tribunale non può esimersi dal censurare e stigmatizzare la gravissima condotta posta in essere dal tesserato Bersanetti in spregio a qualsivoglia principio di convivenza civile ed allo spirito che dovrebbe animare persone che praticano sport, a maggior ragione in una disciplina come quella del golf, in cui il fair play rappresenta un valore imprescindibile.

Detto ciò, considerato che, ai sensi dello Statuto Federale, la FIG deve promuovere, organizzare, controllare e disciplinare lo sport del golf in Italia, senza distinzioni di religione, di politica e di razza, anche al fine di combattere l'esclusione, le diseguaglianze, la xenofobia ed ogni forma di violenza, l'intestato Tribunale si rivolge al Circolo di appartenenza del signor Giancarlo Bersanetti affinché adotti rigorosi provvedimenti sanzionatori nei confronti del proprio socio per la gravissima condotta posta in essere.

PQM

Il Tribunale Federale, esaminati gli atti, dichiara la propria incompetenza per i motivi esposti e manda gli atti del presente procedimento al Circolo di appartenenza del signor Giancarlo Bersanetti per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori a carico dello stesso, onerando il medesimo Circolo a comunicare con sollecitudine alla Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione il provvedimento adottato.

Così deciso in Roma, 27 Maggio 2016.

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti
Componente



Avv. Cristiano Novazio est.
Componente

